

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1005
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1005
Proposta di legge (Discussione):	
BARTOLE e SALIZZONI: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia. (1856) .	1005
PRESIDENTE 1005, 1009, 1010, 1011, 1012, 1016	
BERZANTI, <i>Relatore</i> 1006, 1010, 1012, 1015, 1016	
ANGIOY	1010, 1014
CHIARAMELLO	1010, 1012
FACCHIN	1011, 1015
SELVAGGI	1011, 1014
VALSECCHI	1011
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1011, 1015, 1016
BARTOLE	1012
DUGONI	1012
MERIZZI	1012
WALTER	1013
SCHIRATTI	1013
MATTEOTTI GIANCARLO.	1015

La seduta comincia alle 9,25.

ASSENNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marzotto e Turnaturi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, quale proponente della proposta di legge n. 1856, il deputato Bartole.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia. (1856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia ». Per questa proposta di legge la II Commissione (Esteri) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onerevole Berzanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Prego il relatore di informare con adeguata ampiezza la Commissione sui precedenti e sulla portata pratica di questa proposta di legge formulata nell'intento di giungere alla tacitazione dei titolari di interessi e beni nei territori passati alla Jugoslavia. È una proposta di legge che si riallaccia a leggi precedentemente approvate ed alle quali il relatore vorrà colle-

garsi nello sviluppo della sua relazione. Se il relatore lo crederà opportuno, potremo dividere la discussione in due parti: la prima informativa, la seconda conclusiva, che eventualmente, si potrà rimandare a dopo i chiarimenti che i membri della Commissione riferiranno di chiedere.

BERZANTI, *Relatore*. Condivido l'impostazione data dal Presidente e riterrei opportuno — data l'importanza rivestita da questa proposta di legge, la quale benché si presenti in due soli articoli con una relazione presentativa piuttosto stringata, investe gli interessi di una vasta categoria di persone per cifre anche cospicue — di premettere a quella che potrà essere la conclusione, una illustrazione della proposta stessa e degli scopi che essa si prefigge, delle questioni che essa solleva, per vedere insieme poi, dalla discussione, di trarre gli spunti conclusivi.

Gli scopi della proposta Bartole si riassumono in tre fondamentali:

1°) Autorizzare, mediante un provvedimento legislativo, il Ministero del tesoro a liquidare e pagare ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia a seguito del trattato di pace, degli indennizzi nei limiti dell'importo complessivo che la Jugoslavia stessa ha messo a disposizione dello Stato italiano a questo fine a seguito dell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954.

2°) Stabilire (ed è forse il punto più importante e delicato della proposta Bartole) che questi indennizzi vengano liquidati e corrisposti, non in misura proporzionale al valore dei beni abbandonati da ciascun avente diritto, ma secondo criteri diversi; e ciò in base al presupposto che il valore globale di questi beni, la cui perdita si dovrebbe indennizzare, superi ampiamente l'importo messo a disposizione dalla Jugoslavia.

Partendo da questo presupposto, la proposta Bartole addiviene alla fissazione dei seguenti criteri di distribuzione. Premesso che tutti i beni dovranno essere valutati ai prezzi di mercato del 1938, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione pari a 50, si stabilisce che sui primi 10 milioni l'indennizzo venga pagato al 100 per cento; sui secondi 10 milioni all'80 per cento, sui terzi 100 milioni al 60 per cento, sui quarti 10 milioni al 40 per cento e al 30 per cento sulla parte ulteriormente residua, stabilendo altresì un limite massimo di 100 milioni oltre al quale nessuno dovrebbe andare.

3°) Infine, l'ultimo obiettivo che si propone la proposta di legge in esame è quello di consentire agli aventi diritto la possibilità

di un ricorso in sede amministrativa contro le deliberazioni dell'apposita commissione interministeriale che opera le liquidazioni di cui trattasi: un ricorso che dovrebbe essere ammesso entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ricorso duetto al ministro del tesoro, il quale naturalmente verrebbe a decidere, poi, in via definitiva.

Questi, sostanzialmente, gli scopi della proposta di legge in esame. Affinché la Commissione possa formarsi un giudizio esatto in merito sarà opportuno che io proceda ad una sua pur rapida e sintetica, ma chiara indicazione di quelli che sono i precedenti, illustrando anzitutto quali siano i beni ai quali si riferisce con esattezza la proposta di legge, quale sia il valore di questi beni (e qui dirò subito che siamo in un campo in cui dei dati precisi il relatore non ha potuto avere e, quindi, dovrà fornirne solo di approssimativi), del numero degli aventi diritto e della legislazione vigente in materia.

Circa i beni ai quali si riferisce la proposta, dirò che essi sono costituiti dai beni (e dico « beni » per brevità di linguaggio: la dizione precisa sarebbe sempre « beni, diritti ed interessi » così come risulta da tutti gli impegni internazionali che riguardano la materia) situati nei territori ceduti alla Jugoslavia col trattato di pace.

Essi si possono dividere in tre grosse categorie:

a) Beni nazionalizzati. — Per l'allegato 14 del trattato di Parigi la Jugoslavia poté applicare nei confronti dei beni italiani le leggi interne jugoslave, e cioè attuare la riforma agraria, la riforma industriale ed altri provvedimenti interni. Naturalmente, la Jugoslavia si avvale largamente di questa facoltà e, quindi, nazionalizzò molta parte dei beni italiani abbandonati nei territori ad essa ceduti ai sensi del trattato di Parigi.

b) Beni confiscati. — L'altra categoria si riferisce a beni confiscati in base a specifiche sentenze di tribunali civili e militari jugoslavi e dei tribunali popolari jugoslavi. Qui si tratta di sentenze che molte volte non furono nemmeno comunicate alle parti interessate, comunque, in virtù di queste sentenze, furono operate le confische, ed anche i beni così confiscati rientrano fra i beni oggetto della proposta di legge.

c) Beni liberi. — Sono beni dichiarati in libera disponibilità dei proprietari. Non sono, quindi, né nazionalizzati, né confiscati. Naturalmente, anche qui si trattava e si tratta di libertà relativa perché questi beni sono assog-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

gettati a tutti i vincoli previsti per i beni analoghi in Jugoslavia.

Questa la distinzione circa la natura dei beni. Circa il valore di essi, esso doveva essere — come vedremo — stabilito singolarmente, bene per bene, attraverso una valutazione fatta da una commissione mista italo-jugoslava; se nonch  questo procedimento non pot  essere portato a compimento.

Io qui dar  una indicazione quale   quella che risulta agli uffici tecnici sulla base anche di calcoli e delle stime effettuate per la liquidazione degli anticipi; e questo valore complessivo si pu  fare ascendere a circa 2 miliardi e 200 milioni, valore 1938; cifra che, rivalutata sulla base di 50 volte, dovrebbe dare un valore complessivo di 120-125 miliardi attuali.

Il numero degli aventi diritto, almeno per le notizie che ho io,   ancora incerto. Si tratta in sostanza, di 13.500 pratiche circa che comprendono naturalmente anche pi  di un avente diritto, dal che si pu  cos , con una certa presunzione di massima, pensare che gli aventi diritto si aggirino sui 25 mila circa.

La legislazione vigente, in base alla quale sono regolati questi diritti   la seguente: innanzitutto, bisogna citare il trattato di pace e, precisamente, l'allegato 14, articolo 19, che dice testualmente:

« I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che siano residenti permanenti nei territori ceduti alla data dell'entrata in vigore del presente trattato, saranno rispettati, su una base di parit  rispetto ai diritti dei cittadini dello Stato successore, purch  siano stati legittimamente acquisiti.

I beni, diritti e interessi entro i territori ceduti degli altri cittadini italiani e quelli delle persone giuridiche di nazionalit  italiana, purch  legittimamente acquisiti, saranno sottoposti soltanto a quei provvedimenti che potranno essere via via adottati in linea generale rispetto ai beni di cittadini stranieri e di persone giuridiche di nazionalit  straniera.

« Detti beni, diritti e interessi non potranno essere trattenuti o liquidati ai sensi dell'articolo 70 del presente trattato, ma dovranno essere restituiti ai rispettivi proprietari, liberi da vincoli di qualsiasi natura o da ogni altra misura di alienazione, di amministrazione forzata o di sequestro presa nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e l'entrata in vigore del presente trattato ».

Di qui, naturalmente, muove la ragione delle richieste, da parte dei titolari di questi

beni nei confronti della Jugoslavia, di essere indennizzati.

In seguito a queste disposizioni il Governo italiano si preoccup  di venire a delle intese con il governo jugoslavo per definire questa situazione nel senso di ottenere un equo indennizzo per i beni abbandonati dai cittadini italiani; e si addivenne cos  all'accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, avente per oggetto l'indennizzo dei beni italiani in Jugoslavia. In base a questo accordo — che riassumo nei suoi termini essenziali — la Jugoslavia avrebbe dovuto indennizzare i beni nazionalizzati sulla base dei prezzi del mercato libero del 1938, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione da stabilire. I beni confiscati, viceversa, venivano valutati ed indennizzati con una sorta di *forfait*. La Jugoslavia si impegnavo a versare in acconto 10 miliardi per l'indennizzo dei beni nazionalizzati e confiscati e si impegnavo altres  ad esaminare la possibilit  di acquistare ad equo prezzo i beni liberi se i proprietari avessero desiderato di cederli. Questo il succo dell'accordo del 1949.

A seguito di questo accordo fu emanata la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, la quale prevede la denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della repubblica jugoslava da parte di coloro che ne erano titolari. La legge fissa un determinato termine e all'articolo 4 dice che ai titolari di beni, diritti ed interessi che ne hanno fatto denuncia spetta, ai sensi dell'articolo precedente, un indennizzo nei limiti in cui esso sar  stato effettivamente corrisposto dal governo jugoslavo in esecuzione dell'accordo italo-jugoslavo che era stato sottoscritto da poco. In un articolo successivo della predetta legge — articolo 5 — veniva stabilito che la liquidazione degli indennizzi, concordati con il governo jugoslavo, agli aventi diritto sarebbe stata deliberata da una commissione interministeriale nominata con decreto del ministro del tesoro.

Nel 1950, e precisamente il 23 dicembre, all'accordo del 23 maggio 1949, fece seguito un ulteriore accordo per precisare determinate questioni che erano rimaste in sospeso in precedenza. L'accordo del 23 dicembre 1950 riguarda la regolamentazione delle obbligazioni derivanti dal trattato di pace ed accordi successivi: in base ad esso l'Italia si impegnavo a versare 30 milioni di dollari sul conto dei 125 milioni per riparazioni di guerra, e da tale somma essa veniva autorizzata a trattenersi i 10 miliardi di lire di cui all'accordo del 1949. La Jugoslavia si impegnavo ad acquistare i

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

beni liberi al prezzo di quelli nazionalizzati ed autorizzava il trasferimento in Italia dei beni mobili liberi. L'accordo prevedeva infine la possibilità di compensazione tra il debito per riparazioni di guerra che l'Italia doveva alla Jugoslavia — cioè 125 milioni di dollari — e quanto la Jugoslavia stessa doveva all'Italia per i beni da essa incamerati nei territori annessi. La commissione mista italo-jugoslava, che era stata costituita in base all'accordo del 23 maggio 1949, veniva sollecitata a pervenire alla legittimazione di tutte le pratiche.

Nel 1952 fu emanata la legge 31 luglio 1952, n. 1131, che aveva lo scopo di provvedere alla assegnazione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per i beni di cui trattasi.

Visto che la commissione italo-jugoslava, che doveva procedere alla stima dei singoli beni, tardava in questa sua operazione, soprattutto perché non ci si metteva d'accordo sul valore dei beni e sui diversi coefficienti da applicare a diversi tipi di beni, il Governo italiano propose al Parlamento, ed il Parlamento approvò, una legge con cui venivano corrisposti degli anticipi nel limite di 15 miliardi di lire; 10 miliardi erano stati messi a disposizione, come abbiamo visto, dalla Jugoslavia, la quale aveva autorizzato a trattenerli sul conto riparazioni, ed altri cinque miliardi venivano messi a disposizione dal Tesoro. Successivamente arrivammo (io vado per date più importanti) all'accordo del 18 dicembre 1954 col quale, a seguito del *memorandum* d'intesa del 5 ottobre 1954, si venivano a definire tutte le obbligazioni derivanti dal trattato di pace ed accordi successivi. Sostanzialmente, l'accordo del 1954 venne a modificare gli accordi precedenti in quanto la Jugoslavia, abbandonando il criterio della valutazione dei singoli beni e, quindi, dell'indennizzo dei singoli proprietari, mise a disposizione dello Stato italiano un importo globale di 72 milioni di dollari, col quale dovevano essere tacitati tutti gli aventi diritto in questione. Restavano in sospenso, per la precisione, coloro che avevano fatto la dichiarazione di vendita prevista dall'accordo precedente — per beni liberi, naturalmente — successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo; e restavano in sospenso per essere successivamente trattati a parte, i beni riguardanti il territorio della zona B del Territorio Libero di Trieste.

A seguito, dunque, di quest'ultimo accordo il Governo italiano venne nella disponibilità di questi 72 milioni di dollari, corrispondenti

a 45 miliardi di lire italiane, che dovevano venir distribuiti agli aventi diritto. Appare subito evidente la sproporzione esistente fra quello che è il valore presunto di questa massa di beni — che, come ho detto, al valore 1938 rivalutando a 50 volte corrisponde a circa 125 miliardi di lire — ed i 45 miliardi che come somma forfetaria furono messi a disposizione dalla Jugoslavia.

Premessa questa illustrazione circa il carattere dei beni in esame, circa il loro valore, circa il numero degli aventi diritto e sulla legislazione più importante che riguarda questi beni — dico legislazione, perché i singoli accordi furono poi ratificati ed approvati con legge dello Stato — viene opportuno chiedersi a questo punto se gli obiettivi che si propone la proposta di legge Bartole-Salizzoni meritino la nostra approvazione. Per questo vorrei che passassimo ad un rapido esame di ciascuno di essi.

Innanzitutto, bisogna che ci poniamo una domanda. È necessaria una legge per autorizzare il Tesoro alla liquidazione ed al pagamento di questo indennizzo? Per parte mia, dopo l'esame che ho fatto della legislazione che ho citato, sono pervenuto alla conclusione che una legge sia necessaria. C'è chi ritiene che il Ministero del tesoro, o meglio l'apposita commissione interministeriale nominata con la legge del 1949, sia in grado di operare queste liquidazioni-saldo senza necessità di essere ulteriormente autorizzata da un provvedimento legislativo, in quanto l'autorizzazione sarebbe già contenuta nella stessa legge del 1949 che ha istituito la commissione interministeriale. Bisogna, però, rilevare che la legge del 1949 si basava su quello che è lo spirito e la lettera dell'accordo 1949, il quale prevedeva, come già dissi, non una liquidazione forfetaria, ma una liquidazione fatta sui singoli beni valutati da una apposita commissione mista italo-jugoslava che aveva sede a Belgrado e che avrebbe dovuto procedere, quindi, per tutti questi lavori sulla base almeno delle linee fondamentali fissate dall'accordo del 1949. Senonché tutto questo non era portato a compimento quando intervenne l'accordo del 1954, accordo che sostanzialmente supera queste valutazioni che avrebbero dovuto essere fatte dalla commissione mista, ed assegna allo Stato italiano un importo totale perché sia distribuito.

Ora la commissione interministeriale prevista dalla legge del 1949 aveva il puro e semplice compito di liquidare sulla base di quelle che erano le valutazioni fatte da questa commissione italo-jugoslava per i singoli beni.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

Ora, venendo a mancare questa valutazione in sede paritetica italo-jugoslava, indubbiamente vengono a mancare, a mio avviso, le premesse perché la commissione interministeriale possa procedere alle liquidazioni di cui trattasi. Né si può far riferimento alla legge successiva, del 31 luglio 1952, n. 1131, che riguarda la corresponsione dell'anticipo, perché questa legge autorizzava specificatamente la commissione interministeriale a procedere solo a delle corresponsioni di anticipi, e non a delle vere liquidazioni, fino a raggiungere la somma globale di 15 miliardi di cui si è già fatto cenno.

Per questi motivi, ed altri che eventualmente mi riservo di riferire qualora dovessimo ritornare sull'argomento, ritengo che sia non solo opportuna ma necessaria una legge che autorizzi il Tesoro alla corresponsione di questa liquidazione totale, stabilendo che la commissione interministeriale ha il potere di operare la liquidazione anche dopo il nuovo regime instaurato dall'accordo del 1954, stabilendo altresì che essa deve sostituirsi alla commissione italo-jugoslava nella fissazione delle stime dei singoli beni.

La seconda questione che viene posta dalla proposta di legge Bartole-Salizzoni è, come abbiamo visto, la distribuzione, fatta secondo criteri diversi da quelli proporzionali. E qui bisogna che ci domandiamo se una tale distribuzione è consentita, se è possibile.

È una questione, questa, che la Commissione dovrà risolvere. Io mi limito a prospettare quelle che sono le considerazioni che stanno pro e contro sostanzialmente queste possibilità. Da un lato stanno le considerazioni che hanno mosso i proponenti alla presentazione della proposta di legge; considerazioni che si fondano sul fatto che dovendo dividere un importo ridotto nei confronti di una valutazione molto superiore — oltre il doppio, forse il triplo — sarebbe opportuno salvaguardare soprattutto gli interessi dei patrimoni più modesti e dei patrimoni medi nei confronti dei patrimoni più grossi. I proponenti, nell'adottare questo criterio, avevano presente quanto è già stato fatto dal legislatore italiano nei confronti del riconoscimento dei danni di guerra, laddove appunto sono stati stabiliti dei limiti massimi di indennizzo, sono stati stabiliti, cioè, degli scaglionamenti diversi con aliquote diverse.

D'altra parte — e non sono soltanto queste le considerazioni che si possono proporre, ma altre vi verranno illustrate dal proponente stesso che è qui nella nostra Commissione — sta il fatto che in questa materia al nostro esame lo Stato italiano, come risulta anche

dalla dichiarazione contenuta nell'articolo 4 della legge del 1949, non intende essere altro che un tramite fra lo stato jugoslavo, debitore, e i cittadini italiani che vantano il credito nei confronti dello stato jugoslavo.

Così impostata la questione, sembrerebbe non consentire allo Stato italiano il diritto di operare la distribuzione a suo libito. Tuttavia va tenuto presente che la stessa commissione interministeriale, la quale riteneva di poter procedere in questa liquidazione senza ulteriori leggi, nel fissare i criteri di distribuzione di questo importo globale di 45 miliardi già aveva in un certo senso applicato un criterio preferenziale ai patrimoni più modesti rispetto a quelli maggiori, col presupporre che i patrimoni più piccoli hanno un valore finale unitario superiore, anche come funzionalità, a quello dei patrimoni maggiori.

Comunque su questo punto, che è il più delicato ed importante della proposta, dovrà pronunciarsi la Commissione dopo aver sentito naturalmente anche il pensiero del Governo.

La terza questione che ha ispirato la proposta è, come dicevo, la possibilità consentita agli aventi diritto, di un gravame amministrativo contro le decisioni della commissione interministeriale. Io ritengo di esprimermi in senso favorevole a questa innovazione che se può portare inconvenienti, tuttavia è garanzia agli aventi diritto che i loro interessi saranno adeguatamente tenuti presenti senza dover costringere questi aventi diritto che si ritenessero lesi, a ricorrere ogni volta alla magistratura ordinaria.

E credo così, onorevoli colleghi, di aver impostato le questioni fondamentali che vengono rilevate da questa proposta di legge. Sono naturalmente a disposizione per quegli ulteriori chiarimenti che mi possano essere richiesti. Io confido che nella discussione che seguirà la Commissione abbia a confermare il mio punto di vista sulla necessità della legge ed abbia altresì a prospettare delle utili indicazioni per il superamento, nel miglior modo consentito, del problema relativo ai criteri di distribuzione dell'indennizzo. Se, come spero, le pregiudiziali in parola saranno superate, mi riservo di riprendere la parola per prospettare alcuni miglioramenti formali ed altri sostanziali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che siamo ora alla prima fase della discussione, quella illustrativa, diciamo, che può completarsi con la richiesta di chiarimenti da parte della Commissione. Per

[LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956]

parte mia, vorrei chiedere al relatore, ed eventualmente al Governo, i dati precisi sulla entità — numero ed importo — dei risarcimenti già esaminati dal Ministero del tesoro in esecuzione di una delle leggi precedenti, perché è evidente che la misura per il soddisfacimento e la tacitazione dei crediti proposta dagli onorevoli Bartole e Salizzoni potrebbe anche essere modificata a seconda della proporzione più o meno alta fra la disponibilità e il valore dei beni patrimoniali ancora da soddisfare.

Ricordo ancora che dalla somma totale a disposizione dello Stato italiano — 45 miliardi — devono già essere dedotti gli anticipi corrisposti per 15 miliardi.

BERZANTI, Relatore. Non sono ancora stati pagati tutti e quindici.

PRESIDENTE. Quindi, la nuova distribuzione sarà di poco superiore ai 30 miliardi. Alla Commissione non sfuggirà certo questa osservazione: che il criterio col quale si debbono distribuire i 30 miliardi residui in qualche modo dovrà essere abbinato a quello in base al quale sono stati distribuiti i primi quindici. Nella proposta non c'è nulla per quanto riguarda il recupero da parte dello Stato degli anticipi già corrisposti. Bisognerebbe renderla esplicita e chiara nei riguardi dell'applicazione della legge. Do, quindi, la parola agli onorevoli colleghi che hanno qualche chiarimento da chiedere.

ANGIOY. Vorrei che il relatore chiarisse un aspetto generale della legge. Perché, facendo riferimento all'ultimo accordo italo-jugoslavo con il quale vengono valutati forfaitariamente in 72 milioni di dollari i beni italiani in Jugoslavia, ha dato questa cifra come concordata, mentre nel testo dell'accordo si parla di ammontare globale provvisoriamente fissato? A cosa si riferisce questo « provvisoriamente »? Può lasciare aperta la porta ad ulteriori trattative? E, allora, in che limiti lo Stato italiano ha la possibilità di modificarlo? Perché se oggi prendessimo questa cifra e per legge la rendessimo definitiva potremmo correre anche il rischio di pregiudicare eventuali trattative che potrebbero portare questa cifra ad altra entità. Non ho una precisa idea sul margine di riserva che lo Stato italiano ha ancora a disposizione per modificare, per rendere maggiormente elastica questa cifra di 72 milioni di dollari.

CHIARAMELLO. Io non vorrei che cadesse nell'errore che si è fatto in questi ultimi anni tutte le volte che abbiamo dovuto regolare dei rapporti finanziari con gli stati con cui siamo stati in guerra. Voi avete visto

quel che è successo con l'Etiopia verso la quale siamo ancora debitori per cifre ingenti. Così è successo quando abbiamo trattato i beni degli italiani in Tunisia; così sta succedendo ora per i beni italiani in Jugoslavia.

Con la Jugoslavia, viceversa, si è andati bene finora perché abbiamo avuto dei trattati precisi ai quali la Jugoslavia ha tenuto finora fede. Ora, anche per quanto riguarda le cifre relative ai beni italiani in Jugoslavia vorrei un po' di precisione, in questa ridda di miliardi: dai 10 dell'anticipo concesso in un primo tempo dalla Jugoslavia siamo passati ai 15 sui quali l'anticipo è stato calcolato effettivamente; dai 125 miliardi corrispondenti al valore dei beni italiani si scende ai 45 di rimborso, dei quali 15 già dati.

Faccio presente, inoltre, la necessità che le leggi che noi votiamo siano precise, chiare e dettagliate, in modo che, in sede di applicazione, non sia subito dopo necessario fare un'altra legge per sancire l'autentica interpretazione di un determinato articolo.

E, poi, non ritengo sia il caso di continuare ad invadere il campo del potere esecutivo, votando leggi per regolamentare un pagamento sancito da un'altra legge; altrimenti si finirà col non capire più quale è la legge da applicare.

Quanto alla proposta di legge in esame mi pare che essa abbia un carattere politico, poiché se in forza di un accordo internazionale la Jugoslavia si impegna a pagare i beni italiani confiscati, nazionalizzati o altro, non vedo come noi con una legge interna possiamo modificare questo rapporto. È una legge questa di cui non si sente la necessità, e d'altra parte il Governo, se l'avesse sentita, sarebbe già intervenuto in proposito per altre vie. Vorrei a questo proposito sentire il parere del Governo sulla proposta di legge.

Infine mi pare che, siccome è già in atto una ripartizione ad opera di una commissione, che non so neppure da chi sia composta, ma che pare abbia lavorato sul serio e soprattutto lavorato bene, sia il caso di respingere puramente e semplicemente la proposta di legge in esame e lasciare che le cose vadano avanti come sono andate finora con soddisfazione di tutti. Pensate che lavoro sarebbe solamente il rivedere tutti gli accenti già dati: altro che gravame in via amministrativa! Rimanderemmo alle calende greche una soluzione che è in via di completa attuazione e che non ha dato adito finora a reclami.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello, le ricordo che per il momento la discussione è

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

limitata alla richiesta di dati informativi. Sul merito, parleremo in un secondo tempo.

FACCHIN. Avverto che prima di entrare nella discussione di merito dobbiamo porre una pregiudiziale, perché alcuni di noi ritengono che di fronte ad un trattato di pace che ha stabilito internazionalmente alcune obbligazioni, non possiamo derogare ad esse senza invalidare il trattato stesso.

PRESIDENTE. Ritengo sia il caso di ultimare la parte relativa alle informazioni. Prima di iniziare la discussione sul merito, si esamineranno eventualmente le pregiudiziali.

SELVAGGI. Mi permetto di insistere sul problema della pregiudiziale, anche per economia di tempo.

Il Governo italiano — è stato detto — è in questo caso un tramite di accordo internazionale. Se realmente lo è noi dobbiamo eseguire l'accordo internazionale e non possiamo modificare disposizioni di legge che non sono altro che l'attuazione dell'accordo stesso. Se si accetta questa tesi, ritengo inutile continuare nella discussione.

VALSECCHI. Insisto anch'io su questa pregiudiziale. Noi abbiamo leggi che regolano questa materia e dobbiamo vedere prima di tutto se questa proposta si intona o no allo spirito di dette leggi. Ora credo anch'io che, in questo caso, la posizione del Governo italiano sia quella di tramite fra la Jugoslavia che liquida ed i cittadini italiani aventi diritto. Mi pare che la proposta in discussione abbia già provocato da qualche mese un arresto nel processo di liquidazione in atto presso il Ministero, e mi permetto far rilevare che la cosa potrebbe anche avere conseguenze dal punto di vista politico. Infatti, risulta ancora in pendenza con la Jugoslavia la liquidazione dei beni della zona B del Territorio Libero di Trieste. Ora se noi, ad un certo punto, venissimo ad inserire un concetto nelle liquidazioni che non è stato preventivamente concordato ed una legge venisse ad inserire dei limiti oltre i quali non si può andare nella liquidazione, pregiudicheremmo, a mio avviso, la liquidazione dei beni situati in zona B perché il governo jugoslavo si sentirebbe autorizzato a porre per conto proprio dei limiti negli indennizzi.

PRESIDENTE. Per chiudere la fase informativa, e poiché il relatore ha fatto riferimento a dati di cui ha dichiarato di non avere il pieno possesso mentre il Governo dispone certamente di essi, ritengo opportuno sentire il rappresentante del Governo affinché voglia completare alla Commissione il quadro illustrativo della proposta di legge.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi atterrò esclusivamente al quesito. Posso comunicare che sono stati fin qui istruiti 5.243 fascicoli per richieste di indennizzo d'importi fino a 25 mila lire (valore 1938) di cui:

4.892 per un valore di lire 57.042.569 in beni mobili;

245 per un valore di lire 2.041.776 per beni nazionalizzati;

106 per un valore di lire 1.247.364 per beni confiscati.

Le altre denunce si possono così raggruppare:

Danno denunciato da L. a L.		Fascicoli rubricati	Importo complessivo Lire
25.000	50.000	2.920	109.900.000
50.000	80.000	1.671	104.400.000
80.000	100.000	623	56.695.000
100.000	120.000	449	49.498.000
120.000	200.000	990	151.960.000
200.000	300.000	488	118.200.000
300.000	400.000	304	105.810.000
400.000	500.000	170	76.100.000
500.000	600.000	102	56.360.000
600.000	700.000	76	49.450.000
700.000	800.000	40	29.993.000
800.000	900.000	46	38.884.000
900.000	1.000.000	30	28.513.000
1.000.000	1.500.000	86	105.428.000
1.500.000	2.000.000	56	96.850.000
2.000.000	2.500.000	20	45.608.000
2.500.000	3.000.000	23	64.100.000
3.000.000	3.500.000	8	26.040.000
3.500.000	4.000.000	7	26.870.000
4.000.000	4.500.000	6	25.790.000
4.500.000	5.000.000	7	33.405.000
5.000.000	5.500.000	2	10.337.000
5.500.000	6.000.000	1	6.000.000
6.000.000	e oltre	34	1.089.730.000

Complessivamente, si tratta di 13.402 richieste per un importo di lire 2.566.343.165.

Restano da legittimare oltre un migliaio di posizioni. È da notare che alla data del 5 ottobre 1954 un gruppo di circa 3.000 posizioni, riguardanti beni che la Jugoslavia ha lasciato in libera disponibilità, non erano ancora state definite. Si tratta di circa 3.000 proprietari di piccoli beni che le leggi jugoslave hanno lasciato in proprietà ai singoli cittadini, ora affidati alla tutela del Governo italiano. La cifra di 72 milioni di dollari è stata concessa per il valore globale dei beni nazionalizzati, confiscati o ceduti; esclusi quelli lasciati in libera disponibilità — il cui val re

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

può aggirarsi intorno ai 2-3 miliardi — e per i quali si ritiene di poter riaprire la discussione con la Jugoslavia per ottenere un congruo compenso.

È da ricordare che la cifra di 72 milioni di dollari pari a circa 45 miliardi di lire, è una cifra forfetaria convenuta fra la Jugoslavia e l'Italia, per la mediazione inglese e col contributo del governo americano, che ha facilitato l'accordo concedendo un particolare compenso alla Jugoslavia.

Nell'accordo non si è tenuto conto dei beni che sarebbero stati lasciati alla libera disponibilità dei proprietari. La base per le trattative fra i due governi è stata fornita dalle denunce fatte e dai rilievi *in loco* di una delegazione del Governo italiano, che è addivenuta ad una valutazione complessiva nella quale sono stati compresi tutti i beni sia di piccola che di grande entità, tanto è vero che nell'importo di lire 2.566.000.00 (valore 1938) di danni denunciati, ben lire 1.089.000.000 si riferiscono a sole 34 posizioni.

Sempre a titolo di chiarimento e in rapporto alle categorie che ho elencato debbo dire che tra i fascicoli elencati nelle categorie più alte ci sono enti con partecipazioni dello Stato italiano, e ditte che sono espressione di collettività di azionisti. Ad esempio: la « Monte Amiata » ha denunciato un danno di 40 milioni; i Cantieri navali, lire 105 milioni. l'A.R.S.A., 242 milioni; l'Istituto delle case popolari A.C.A.I., lire 22 milioni; la Telefonica delle Venezie, lire 8 milioni; la Banca commerciale italiana, lire 780.000; la Federazione dei trasporti delle Venezie, lire 400.000; il Banco di Roma, lire 292.000; il Credito italiano, lire 1.000.000; la Banca d'Italia, lire 4 milioni; il Club alpino, lire 1.564.000; l'A.G.I.P., lire 2.176.000, la « Tirrenia » società di navigazione, lire 1.615.000.

Credo di aver fornito alla Commissione gli elementi essenziali in ordine alla richiesta fatta, avendo evitato di esprimermi sulla sostanza del provvedimento legislativo e sulla pregiudiziale che è stata sollevata.

PRESIDENTE. Con i chiarimenti del rappresentante del Governo possiamo considerare chiusa la fase informativa relativa alle proposte di legge in discussione.

BARTOLE. In ordine ai dati forniti dall'onorevole sottosegretario mi permetto far osservare che il punto I dell'allegato 14 al trattato di pace precisa in termini inequivocabili che tutti i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, e degli enti pubblici locali, compresi i beni dell'ex partito nazionale fascista sono esclusi da qualsiasi possibilità di liquidazione.

DUGONI. Ma questi sono beni demaniali, mentre il Sottosegretario ha parlato di beni non demaniali. L'obiezione non regge.

BERZANTI, *Relatore*. La pregiudiziale ha due aspetti, e su tutti e due desidero richiamare l'attenzione della Commissione. Il primo riguarda il criterio di distribuzione degli indennizzi previsto dalla proposta Bartole e Salizzoni; ma ve n'è un secondo ed è quello relativo alla necessità o meno di una legge per la ripartizione degli indennizzi concessi globalmente dal governo jugoslavo. E se si risponde in senso positivo a questo secondo quesito, la legge bisogna farla, indipendentemente da quelli che sono i criteri fissati nella proposta Bartole.

Siccome io, come relatore, sono convinto che una legge sia necessaria, desidererei che nella discussione si distinguessero i due punti, e particolarmente che la Commissione dicesse se è d'accordo col relatore nel ritenere che una legge è necessaria, e che solo subordinatamente si ponga la questione del sistema da seguire nella distribuzione degli indennizzi.

PRESIDENTE. Allora discutiamo prima su questa questione preliminare: se allo stato della legislazione vigente, per dare attuazione pratica alle operazioni di risarcimento, sia necessaria o no un'apposita legge, se, cioè, non siano idonee a questo scopo le leggi n. 1064 del 1949, e n. 1131 del 1952.

CHIARAMELLO. Insisto sulla pregiudiziale primitiva che chiede puramente e semplicemente di non passare agli articoli, per i motivi dianzi esposti, e cioè che esiste già una legge, anzi ne esistono due, ed esiste un trattato internazionale regolarmente ratificato. Spetta all'Esecutivo emanare i regolamenti per l'applicazione delle leggi.

PRESIDENTE. Lei ha risposto alla pregiudiziale del relatore, quindi si è inserito nella discussione specifica. Lasciamola in questi termini e procediamo con un certo ordine, anche per soddisfazione del proponente, il quale deve vedere che abbiamo trattato ampiamente la proposta.

MERIZZI. Mi pare che stiamo discutendo la pregiudiziale senza conoscere la disposizione precisa della legge 5 dicembre 1949, numero 1064, che ha istituito la liquidazione. Desidererei conoscere il testo di questa legge, e precisamente l'articolo che nomina la commissione interministeriale.

BERZANTI, *Relatore*. Ci sono due articoli nella legge del 1949, che riguardano il punto specifico. C'è l'articolo 4 che dice: « Ai titolari di beni, diritti ed interessi che ne hanno fatto denuncia ai sensi dell'articolo precedente

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

della presente legge, sarà liquidato un indennizzo nei limiti in cui esso sarà stato effettivamente corrisposto dal governo jugoslavo in esecuzione dell'accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949 ».

C'è, a questo punto, da tener presente che alcune clausole dell'accordo 23 maggio 1949, non hanno potuto essere applicate in quanto il limite dell'indennizzo effettivamente corrisposto dal governo jugoslavo è stato sostituito nell'accordo del 1954 da un importo globale da distribuire secondo criteri diversi da quelli previsti nel 1949, criteri che debbono essere fissati e che finora non sono stati stabiliti.

L'articolo 5 stabilisce che la liquidazione dell'indennizzo concordato con il governo jugoslavo agli aventi diritto sarà deliberata da una commissione interministeriale nominata con decreto del ministro del tesoro e composta da due magistrati, da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze, dell'Avvocatura dello Stato, della Corte dei conti e da quattro rappresentanti delle categorie interessate.

Questa Commissione aveva perciò, in virtù di questa legge, il compito di stabilire le liquidazioni sulla base delle valutazioni operate dalla commissione mista italo-jugoslava. Ora — e ripeto quello che ho già avuto occasione di dire più volte — una valutazione per singoli beni non è stata portata a termine dalla commissione mista italo-jugoslava. Oggi bisogna, quindi, che noi facciamo riferimento ad altra valutazione fatta dagli organi tecnici dello Stato italiano, e precisamente a quella valutazione che è stata effettuata in occasione della concessione degli anticipi. Naturalmente si tratta di valutazioni unilaterali fatte dallo Stato italiano e sulla base di esse è stato dato un anticipo seguendo criteri prudenziali.

Ora dobbiamo stabilire se questa liquidazione definitiva debba essere fatta sulla base della valutazione unilaterale dello Stato italiano o su altra base. Una legge che stabilisca questo, non esiste ed ecco, a mio avviso, la necessità di una legge, a prescindere poi dal riparto di determinati importi. Il potere esecutivo si è già attribuito questa facoltà ritenendo che la liquidazione dell'indennizzo possa operarsi intanto perché l'attuale legge è successiva all'accordo del 1954 che in un certo senso ha superato l'accordo del 1949.

Resta da vedere — ed è questa la questione preliminare che si pone — se questa opinione è fondata o meno.

WALTER. Io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un precedente che riguarda le leggi del 1949 e del 1952, delle

quali l'onorevole Schiratti fu relatore. Già per quei primi 15 miliardi abbiamo dovuto modificare la legge per dare indicazioni sulla ripartizione. Perciò siamo favorevoli alla proposta di legge Bartole e Salizzoni, affinché ci sia una legge che indichi come debbono essere ripartiti anche questi residui 30 miliardi.

Il nostro ragionamento è semplicissimo. Abbiamo grandi, medi e piccoli proprietari. La liquidazione spetta a tutti quanti in base allo stesso criterio, ma si vorrebbe che appunto ai più piccoli, a coloro che hanno lasciato il loro campicello, che hanno dovuto abbandonare la loro bottega artigiana, ai piccoli che hanno abbandonato tutto, fosse riservato un coefficiente maggiore che non ai latifondisti oppure alle partecipazioni dello Stato. Noi siamo, per concludere, d'accordo con la proposta Bartole.

SCHIRATTI. Se ho ben compreso, il relatore ha posto i seguenti quesiti: necessità od opportunità di una nuova legiferazione in materia, legittimità del riparto e della determinazione dei danni; legittimità di una disciplina diversa da quella contemplata.

Sulla legittimità o sulla opportunità di una legge nuova che disciplini questa materia a me sembra che essa debba essere riguardata sotto un duplice profilo; a) sulla meccanica per la quidditazione del danno; b) sul modo della ripartizione dei dati quidditati.

Sulla meccanica per la quidditazione del danno, per rendere certa la determinazione del danno, la commissione nominata nel 1949 non ha il potere di pronunciarsi in maniera legittima, come pure sul *quantum* del danno. In verità ricordo abbastanza bene che questa commissione, di cui si parla nella legge del 1949, era sostanzialmente stata nominata in relazione al compito di un'altra commissione che stava a Belgrado e che aveva la funzione, in contraddittorio con gli jugoslavi, di determinare il *quantum* del danno dei singoli beni. La commissione mista italo-jugoslava con sede a Belgrado aveva due funzioni: esaminare la legittimità delle domande e il diritto all'indennizzo, e poi determinare il *quantum*. Venuta a mancare la funzione di questa commissione, perché con l'accordo del dicembre 1954 si è stabilito un *forfait*, è venuto, quindi, a mancare un organo che decida sulla legittimità della richiesta e sul *quantum*; francamente sono dell'opinione che una legiferazione in questa materia sia necessaria. Ritengo cioè che sia necessario con un atto legislativo assicurare che quella o un'altra commissione abbia i poteri sufficienti per esaurire quell'esa e che la commissione di Belgrado non ha potu o

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

completare, sia sulla legittimità della richiesta, sia sul *quantum* spettante al richiedente. Sotto questo profilo, quindi, sono dell'opinione che sia necessario legiferare sulla proposta Bartole o su altra da presentarsi da parte dell'Esecutivo. Affronterò in seguito il problema sul come ripartire i fondi.

ANGIOY. A me pare che ci troviamo di fronte ad una situazione che allo stesso relatore non appare chiara quando esprime la sua preoccupazione sulla necessità o meno di una legge.

Non vi è dubbio che abbiamo come base i trattati internazionali fra l'Italia e la Jugoslavia, i quali si estrinsecano nelle leggi dello Stato. Ora con l'accordo 1954, noi abbiamo una concretizzazione apparente in una cifra forfetaria di 72 milioni di dollari — cifra che in certo qual modo prescinde dalla valutazione dei singoli beni come da una successiva valutazione per gruppi di beni — che nell'intendimento del governo jugoslavo sarebbe la conclusione di tutti gli esami dei gruppi di beni secondo la rivalutazione e per effetto delle successive richieste del Governo italiano. Ma con ciò, se è variata la cifra iniziale, che da 125 miliardi è scesa a 45 miliardi, non si è variato il criterio di valutazione.

In queste trattative lo Stato italiano agisce come tramite — lo ha detto lo stesso relatore — cioè, lo Stato italiano si fa rappresentante dei singoli interessi in Jugoslavia di cittadini italiani.

Arrivati a questo punto mi pare che non resti altro da fare al Governo italiano che dare esecuzione al trattato stipulato. Inserire in questa fase una iniziativa di carattere parlamentare che incida sui criteri di valutazione dei beni come erano stati stabiliti nel trattato di pace, creare anzitutto un grave precedente perché intromette la nostra possibilità di azione in un campo — dei trattati internazionali — strettamente regolato, è, secondo me, poco opportuno e porta con sé un'altra conseguenza: domani il Governo italiano potrebbe essere tenuto responsabile per aver variato quanto è stato stabilito in forza di un trattato internazionale.

Secondo me, se si tratta, invece, di dare attuazione ad un trattato internazionale non vi può essere alcuna necessità di varare una iniziativa di carattere parlamentare perché dal trattato stesso deriva, *ipso facto*, al Governo l'obbligo di darvi esecuzione e se si sente la necessità di un intervento, per parte mia, ciò significa che l'Esecutivo non ha dato applicazione al trattato stipulato. Ora il Governo non ha ancora abdicato, non ha ancora detto,

sulla scorta dei documenti che ha a sua disposizione, delle valutazioni concrete dei termini e della funzionalità della legge del 1949, di non essere in grado di effettuare la distribuzione di un indennizzo in relazione alle cifre concordate.

E allora se il Governo è in grado di farlo, ed eventualmente, sentitane la necessità, di adeguare queste sue conclusioni formulando quelle modalità esecutive regolamentari che ritiene opportune, io penso che non dovrebbe consentire, in certo qual modo, l'intervento di un terzo, il che potrebbe comportare in un non lontano domani anche una responsabilità perché potrebbe insorgere il diritto della categoria di dire: « noi chiediamo che come siete intervenuti in questo campo, si intervenga anche in altri con stanziamenti del Tesoro ».

A me pare che se il Governo si assume la responsabilità di regolare in relazione al trattato di pace questo indennizzo, si evita il pericolo di vedersi avanzare ulteriori richieste ed in certo qual modo conserva anche la mano libera per eventuali trattative.

Per questo ritengo che non possiamo passare all'esame degli articoli della proposta di legge Bartole e Salizzoni, ma dobbiamo invitare il Governo a dare esecuzione al trattato che in base alle precedenti esperienze, ha la sua efficacia. In fondo, le lacune manifestate sono veramente piccole.

SELVAGGI. Anzitutto una premessa, a completamento delle illustrazioni già fornite dall'onorevole Sottosegretario Arcani, sul come si sono svolte queste trattative. Praticamente le due delegazioni ad un certo momento si sono trovate in questa situazione: la delegazione italiana doveva fare una valutazione analitica dei singoli beni, da parte jugoslava si obiettava che ciò non era possibile. Si adottò allora il criterio della valutazione globale, ed ovviamente da parte italiana fu chiesta una cifra, da parte jugoslava se ne offrì un'altra. Si addivenne ad una forma transattiva con l'intervento americano che aumentò di 20 milioni di dollari la cifra massima che la Jugoslavia era disposta a riconoscere.

Questo il presupposto dal quale dipendono i dati di fatto e tutta una situazione di diritto. Cioè, dal momento che si è pensato di dare una valutazione globale, l'indennizzo dei singoli beni doveva seguire un criterio proporzionale. Questo criterio è stato sancito in un accordo tramutato in legge, in quell'articolo 4 che è stato letto prima, tanto è vero che la commissione creata dalla legge del 1949, stabilito questo criterio, ha proceduto — fino a che non è intervenuta la proposta Bartole-

Salizzoni — a dare delle anticipazioni proporzionalmente al valore dei beni.

Inoltre, non vedo la necessità di modificare unilateralmente addirittura un accordo internazionale con una nuova disposizione di legge, in quanto, per me, le disposizioni esecutive sulle modalità e criteri del risarcimento sono contenute nella legge del 1949. Il Governo italiano non è che un tramite tra il governo jugoslavo ed i cittadini che hanno diritto al risarcimento.

FACCHIN. Io vorrei limitare la discussione al punto fatto presente dal relatore per completare l'argomentazione dell'onorevole Selvaggi e mi limiterò esclusivamente all'esame della legge n. 1064 del 1949.

Mi pare che sia sfuggito il contenuto sostanziale di questa legge la quale prevede due cose distinte: con l'articolo 1 si fa obbligo ai titolari di beni situati in territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti a nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura, di farne denuncia al Ministero del tesoro ai fini del loro accertamento e valutazione da effettuarsi dalla commissione mista italo-jugoslava prevista dall'accordo 23 maggio 1949, cioè ai fini di stabilire l'indennizzo.

Seconda questione: l'articolo 4 stabilisce che ai titolari saranno dati indennizzi nei limiti in cui saranno effettivamente corrisposti dalla Jugoslavia, e l'articolo 5 istituisce una commissione interministeriale italiana la quale provvede alla liquidazione dell'indennizzo.

Ora il punto per me è questo: se ad un certo certo momento, in conseguenza di una convenzione, si è sostituito al criterio che doveva seguire la commissione italo-jugoslava, della valutazione bene per bene, il criterio di assumere un indennizzo globale, cosa viene a cadere della legge del 1949? Il contenuto dell'articolo 1, per quanto riguarda la commissione mista italo-jugoslava che non ci troviamo nella necessità di far funzionare fino alla fine, in quanto i suoi compiti sono stati sostituiti da una convenzione che ha determinato in via globale l'indennizzo. Quindi, alla prima parte della legge del 1949 è stata data esecuzione in altro modo. Resta la seconda parte, in forza della quale alla liquidazione provvede la commissione interministeriale che non è stata abrogata da nessun atto successivo e da nessuna altra legge, e quindi, secondo il mio modesto avviso, è più che sufficiente quella legge per provvedere alla liquidazione.

MATTEOTTI GIANCARLO. Esaminiamo un momento la situazione di fatto. Si tratta di distribuire una determinata cifra. Il Go-

verno ha già iniziato una determinata distribuzione. Siamo di fronte ad un progetto di legge che propone la distribuzione secondo altri criteri. Mi pare quindi essenziale domandare al Governo se esso sente la necessità di una nuova legge per questa distribuzione oppure se sente di poter proseguire bene sulla via già iniziata.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Do risposta alla domanda dell'onorevole Matteotti. La commissione interministeriale costituitasi in base alla legge del 1949, intervenuta la definizione dell'accordo italo-jugoslavo che stabiliva una cifra globale per gli indennizzi dovuti a nazionalizzazione, confische, ecc., aveva sottoposto al ministro del tesoro regolare questo in merito alla competenza di essa commissione. Il ministro del tesoro, proprio per le ragioni che non ho motivo di ripetere e che sono state qui esposte con tanta chiarezza dall'onorevole Facchin, ha creduto di ritenere la commissione pienamente facoltizzata a procedere alla liquidazione degli indennizzi accordati dal governo jugoslavo agli aventi diritto. E lo ha fatto anche per una ragione di opportunità: la convenienza, cioè, di procedere spedatamente alla liquidazione anche in relazione alle sollecitazioni che provenivano da parte degli interessati.

È da notare ancora che grosse questioni in ordine a contestazioni sui valori da liquidare non esistono poiché quasi tutte le domande sono state legittimate prendendo per base proprio le denunce fatte dagli interessati.

In queste condizioni, il Governo non ha sentito alcuna necessità di chiedere una legge apposita per procedere alle liquidazioni. Intervenuta la proposta di legge degli onorevoli Bartole e Salizzoni, la commissione ha praticamente arrestato il proprio lavoro perché i nuovi criteri che si vogliono introdurre sono così sostanzialmente diversi da quelli già adottati in aderenza agli accordi interministeriali, da richiedere la decisione del Parlamento.

Questa è la situazione. Sono d'avviso che il Governo abbia agito saggiamente, talché pregherei la Commissione di assumere la decisione in analogia alle proposte degli onorevoli Angioy e Chiaramello.

BERZANTI, *Relatore*. Non abbiamo esaminato un aspetto, che è quello dei pagamenti. La legge del 1949 non parla dei pagamenti, differenza della legge del 1952 che si riferiva alla corresponsione di anticipi. Ora è evidente che la legge del 1949 non trattava l'aspetto dei pagamenti perché la corresponsione sarebbe stata automatica sulla base delle valutazioni fatte dalla commissione italo-jugoslava.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

Ora, avvenuta la compensazione di parte delle riparazioni di guerra e definito l'indennizzo globale in 72 milioni di dollari, dovremmo stabilire su quale capitolo del bilancio dello Stato noi effettuiamo questi pagamenti. Io ho l'impressione che non abbiamo sviscerato a sufficienza questo aspetto e non so se non convenga rinviare la conclusione su questo punto ad una prossima riunione per consentire anche al relatore una presa di contatto con il rappresentante del Governo, perché, francamente, ritengo che stiamo deliberando su un aspetto molto importante.

Io ho saputo — lasciate che dica anche questo — che nelle assemblee di aventi diritto si è sostenuta la tesi della non necessità della legge per questa ragione che è stata resa pubblica senza tante reticenze: « intanto prendiamo quello che ci darà la commissione, poi si farà l'impugnativa e potremo avere anche il resto ». Questa frase riportata è tale da richiamarci ad una meditata ponderazione sulla nostra decisione e ritengo pertanto opportuno di rinviare la conclusione ad una prossima seduta.

ARCAINI, *Sotosegretario di Stato per il tesoro*. La somma è stanziata nel capitolo « Oneri del trattato di pace ».

BERZANTI, *Relatore*. Però, non abbiamo una legge per la liquidazione degli indennizzi, mentre per il pagamento degli anticipi provvedeva la legge del 1952. Si potrebbe usufruire della procedura di cui alla legge del 1952, opportunamente integrata.

PRESIDENTE. La proposta del relatore di un breve rinvio della discussione di questa proposta di legge per dar tempo di chiarire tutti questi dubbi affacciati in varie direzioni e in vari sensi, mi sembra opportuna. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI